



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delibera 01/12/2014 - Autorizzazione impianto energia elettrica Comuni di Orta Nova e Stornarella.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 1° dicembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO in particolare l'art. 152 - Titolo II - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali - del decreto legislativo n.42 del 2004 che stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9, lettera c), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art. 1.152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTA la nota in data 30 luglio 2014 - 1 settembre 2014, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di sottoporre alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Puglia, su parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, relativamente all'istanza per l'approvazione di un impianto di produzione di energia elettrica da Fonte eolica della potenza elettrica di 52,80 MWe, 16 aerogeneratori, ridotti dalla Regione a sette. con potenza 23,1 MW. nei Comuni di Urta Nova (FG) e Stornarella (FG), località "tre Confini";

CONSIDERATO che in conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole con prescrizioni la Regione Puglia, il Comune di Orta Nova, il Comune di Stornarella, la Provincia di Foggia, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Comando militare Esercito Puglia, Aeronautica militare, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ASL FG, ENAL, ENAV e il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 18 settembre 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermina, come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, come prima riportato. e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, pur confermando il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto espresso in conferenza di servizi, ha evidenziato di doversi ora allineare alle criticità del settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) riportate e analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto "di dover proporre una tempestiva interlocuzione con le autorità centrali al fine di rappresentare le peculiari criticità che caratterizzano lo sviluppo delle FER in Puglia":

CONSIDERATO che la Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia ha ribadito il dissenso delle due Soprintendenze, espresso sulla base di contrasti riscontrati con gli indirizzi di tutela dei valori paesaggistici dell'area e con i beni tutelati ai sensi della lettera m), comma I dell'art. 142, nonché dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004, precisando che l'impianto andrebbe a collocarsi in area contermina e "fortemente intrisa di tutti quegli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario della Capitanata che, ad avviso della scrivente, devono essere presi in considerazione nell'esaminare l'impatto del nuovo impianto eolico nei confronti degli elementi stessi della stratificazione storica che sarebbero notevolmente sminuiti nel loro valore dalla presenza di aerogeneratori, che giova ricordarlo, introdurrebbero forti elementi catalizzatori verticali da un punto di vista visivo. in un contesto paesaggistico "livellato". in cui gli unici elementi emergenti e consolidati nella struttura territoriale sono proprio le masserie e che. Ul contrario. Si caratterizza anche per una rete di percorsi e "segni orizzontali", quale quella dei tratturi";

CONSIDERATO che la predetta Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia, come soluzione possibile al superamento del dissenso, ha confermato quanto suggerito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, consistente nella riduzione delle dimensioni degli aerogeneratori. in un'altezza totale da terra dell'intera macchina. comprensiva di torre e rotore. non superiore a 20 - 25m per ciascuna di esse e in alternativa la delocalizzazione dell'impianto stesso:

CONSIDERATO che la Provincia di Foggia ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già espresso in conferenza di servizi, chiarendo di aver ritenuto di non assoggettare l'impianto a valutazione di impatto ambientale, "a condizione che vengono esclusi quattro aerogeneratori, oltre due attenzionati dal numero totale degli aerogeneratori previsti in progetto". precisando al riguardo che "il progetto in esame è stato presentato dalla Società in data antecedente le norme relative all'impatto cumulativo introdotto dalla Regione Puglia", sebbene, nel caso in esame, "il cosiddetto impatto cumulativo è stato

comunque valutato comportando la limitazione del numero complessivo degli aerogeneratori previsti”:

CONSIDERATO che la Società proponente, nel sottolineare l'assoluta compatibilità dell'intervento rispetto alle norme vigenti anche in materia ambientale e paesaggistica, ha fatto presente che l'impianto non sorge in area vincolata, ma in area contermina, evidenziando, tra l'altro che “le opere di realizzazione del parco eolico non intaccherebbero minimamente i tratturi anche grazie all'utilizzo, in quei limitati casi in cui si renderà necessario, di tecniche di realizzazione dei cavidotti interrati con sonde teleguidate”;

CONSIDERATO altresì che la predetta Società ha rilevato che la Regione Puglia “ha già dettato in sede di Conferenza dei Servizi apposite prescrizioni per rendere i sette aerogeneratori residui compatibili con la tutela del territorio in tutti i suoi aspetti”;

TENUTO CONTO che il 29 ottobre 2014 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l'impianto sarebbe collocato in siti non oggetto di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice:

CONSIDERATO altresì che in esito al predetto incontro è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, può essere esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso e che infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia;

VISTA la relazione del 27 novembre 2014 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi a area contermina come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90. è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

DELIBERA

di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 23,1 MW, nel limite di sette aerogeneratori, nei Comuni di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG), località "tre Confini", a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti, favorevoli all'opera, coinvolti in sede di conferenza di servizi.

Roma, lì 1° dicembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
